

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e nelle zone depresse del centro-nord**

(PASTORE)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1967

Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei Comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 29 luglio 1957, n. 634, articolo 6, e 29 luglio 1957, numero 635, articolo 3, disporono particolari agevolazioni per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica per la costruzione e il completamento delle reti ed impianti di fognatura nei Comuni che si trovassero nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria, l'ammortamento dei mutui occorrenti

per il finanziamento dei lavori, i quali fossero stati ammessi a contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. In base a dette disposizioni, la Cassa per il Mezzogiorno, per i Comuni rientranti nella sua zona di influenza (articolo 6 della legge n. 634), ed il Ministero dei lavori pubblici per i Comuni dell'Italia settentrionale e centrale (articolo 3 della legge n. 635) avrebbero assunto a carico dei rispettivi bilanci la quo-

ta di spesa cui avrebbero dovuto far fronte i Comuni anzidetti.

Per l'applicazione delle disposizioni stesse fu stabilito che negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi dal 1957-58 al 1964-65 inclusi, il limite d'impegno per contributi nella spesa per opere igieniche non poteva essere inferiore a lire 500.000.000 per le opere previste dall'articolo 6 della legge n. 634, ed a lire 100.000.000 (poi elevato a lire 150.000.000 con la legge integrativa 2 luglio 1960, numero 677) per le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 635.

Col 30 giugno 1965, e cioè con l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'ultimo limite di impegno autorizzato con le succitate disposizioni di legge, è venuta a cessare l'operatività delle disposizioni stesse, e quindi la possibilità di agevolare ulteriormente l'esecuzione delle opere per le quali le particolari provvidenze erano state autorizzate.

Peraltro, nel quadro degli interventi dello Stato per la soluzione del problema dell'approvvigionamento idrico in Italia, la necessità di favorire la realizzazione delle opere suindicate è sempre viva e presente. Infatti, per rendere funzionali gli acquedotti, numerosi dei quali costruiti a totale carico del bilancio dello Stato dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'Italia meridionale e nelle isole e dal Ministero dei lavori pubblici, nelle zone depresse del centro-nord, i Comuni serviti dagli acquedotti stessi devono essere dotati di un'adeguata ed idonea rete di distribuzione interna nonché della rete di fognatura per il deflusso delle acque di scarico. D'altra parte, però, la maggior parte dei Comuni, con bilanci del tutto deficitari, si trovano nella impossibilità di sostenere, anche parzialmente, l'onere della spesa per la costruzione di tali impianti, e l'auspicata normalizzazione dei servizi idrici non potrebbe essere ugualmente raggiunta, malgrado il sensibile sforzo che da numerosi anni si sta compiendo per tale scopo.

Sembra, quindi, indispensabile, in correlazione anche al rilancio dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno ed alle nuove provvidenze di legge che sono state assentite per

le zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, che le disposizioni di legge in parola abbiano ulteriore applicazione, e che a tal fine, siano ancora fissati, per alcuni anni, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, limiti di impegno relativi all'intervento integrativo del Ministero stesso e della Cassa per il Mezzogiorno per le opere di che trattasi.

A ciò provvedono gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge i quali stabiliscono che fino al 1970 saranno annualmente autorizzati, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, limiti di impegno non inferiori in ciascun esercizio a lire 100 milioni, per l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 635 (interventi integrativi del Ministero dei lavori pubblici); e limiti d'impegno non inferiori a lire 300 milioni per l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 634 (interventi della Cassa del Mezzogiorno nelle zone di sua competenza).

Con l'articolo 3, in vista dell'ulteriore intervento del Ministero dei lavori pubblici si è inteso aggiornare la disposizione della legge 2 luglio 1960, n. 677, che fissa la misura dei contributi integrativi.

Con l'articolo 4 è stato previsto che gli interventi da effettuare ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 (centro-nord) sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 614 del 1966 nonché nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 della stessa legge n. 614 del 1966.

Con l'articolo 5 è stato inoltre stabilito che le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 2004.

Infine, alla spesa di lire 400 milioni prevista per l'anno finanziario 1967 ed a quella di 800 milioni dell'anno successivo si provvederà mediante corrispondente riduzione del Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'applicazione negli esercizi finanziari dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno dei menzionati esercizi.

Art. 2.

Per l'applicazione negli esercizi dal 1967 al 1970 delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, numero 677, è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni per ciascuno dei menzionati esercizi.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, è così modificata:

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ».

Art. 4.

Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorità nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nonché nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Art. 5.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui alla presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 2.004.

Art. 6.

Alla spesa di lire 400 milioni prevista dalla presente legge per l'anno finanziario 1967 ed a quella di lire 800 milioni prevista per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli stessi anni finanziari, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.